

REGOLAMENTO (CE) N. 249/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

mento entri in vigore con urgenza e sia applicato a decorrere da tale data,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:

considerando quanto segue:

1) L'articolo 3 è così modificato:

(1) L'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali ⁽²⁾, stabilisce che le entrate dell'Agenzia europea per i medicinali (di seguito «l'Agenzia») siano composte da un contributo della Comunità e da tasse pagate all'Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti.

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è modificata:

— al primo comma «242 600 EUR» è sostituito da «251 600 EUR»,

— al secondo comma «24 300 EUR» è sostituito da «25 200 EUR»,

— al terzo comma «6 100 EUR» è sostituito da «6 300 EUR»;

(2) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 stabilisce che la Commissione riesamini i diritti spettanti all'Agenzia in rapporto al tasso d'inflazione e li aggiorni, con effetto dal 1° aprile di ogni anno.

ii) la lettera b) è così modificata:

— al primo comma «94 100 EUR» è sostituito da «97 600 EUR»,

— al secondo comma «156 800 EUR» è sostituito da «162 600 EUR»,

(3) I diritti vanno perciò aggiornati in rapporto al tasso d'inflazione del 2008. Il tasso d'inflazione della Comunità pubblicato dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat) è stato del 3,7 % nel 2008.

— al terzo comma «9 400 EUR» è sostituito da «9 700 EUR»,

(4) Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi adeguati dei diritti al centinaio di euro più vicino.

— al quarto comma «6 100 EUR» è sostituito da «6 300 EUR»;

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95.

iii) la lettera c) è così modificata:

— al primo comma «72 800 EUR» è sostituito da «75 500 EUR»,

(6) Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non va applicato alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2009.

— al secondo comma «18 200 EUR e 54 600 EUR» è sostituito da «18 900 EUR e 56 600 EUR»,

(7) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 l'aggiornamento va effettuato con effetto dal 1° aprile 2009. È quindi opportuno che il presente regola-

— al terzo comma «6 100 EUR» è sostituito da «6 300 EUR»;

⁽¹⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.⁽²⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.